

Contratti agrari - diritto di prelazione e di riscatto – Cass. n. 9673/2020

Accertamento con sentenza - Termine per il pagamento del prezzo - Natura sostanziale - Decorrenza ex art. 1 l. n. 2 del 1979 - Dalla effettiva conoscibilità della sentenza - Fattispecie.

In caso di esercizio del diritto di riscatto di un fondo rustico accertato con sentenza passata in giudicato, il termine di tre mesi prescritto dall'art. 1 l. n. 2 del 1979 per effettuare il pagamento del prezzo inizia a decorrere dal momento dell'effettiva conoscibilità della sentenza. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito, la quale aveva erroneamente ritenuto che il termine decorresse dal deposito della decisione anziché dalla sua comunicazione con biglietto di cancelleria, omettendo così di attribuire la necessaria rilevanza ad entrambi gli adempimenti previsti dall'art. 133, comma 2, c.p.c.).

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 9673 del 26/05/2020 (Rv. 657847 - 01)

Riferimenti normativi: [Cod_Proc_Civ_art_133](#), [Cod_Proc_Civ_art_327](#)

corte

cassazione

9673

2020